



**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME**  
**16/59/CU2/C9**

**SCHEMA DI DECRETO RECANTE: “LINEE GUIDA RELATIVAMENTE AI PERCORSI DEGLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI AFFERENTI ALL’AREA DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE, AMBITI “MOBILITÀ DELLE PERSONE E DELLE MERCI – CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE” E “MOBILITÀ DELLE PERSONE E DELLE MERCI – GESTIONE DEGLI APPARATI E DEGLI IMPIANTI DI BORDO”, A NORMA DELL’ARTICOLO 1, COMMA 48, DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107, RECANTE “RIFORMA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E DELEGA PER IL RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE**

***Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata***

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l’intesa con la richiesta ai Ministeri interessati di fornire – anche in una fase successiva - alcuni chiarimenti con particolare riferimento a:

- la durata del percorso ITS nautico. Al riguardo, andrebbe chiarito che tali percorsi possono essere biennali (quattro semestri) e/o triennali (sei semestri), in considerazione di alcune incertezze interpretative sulla durata in termini sia di ore che di costi;
- la certificazione della qualità ISO 9001 dei percorsi e i relativi costi. Considerato che i percorsi formativi finalizzati al diploma ITS e l’attestato di superamento degli esami per il conseguimento di abilitazioni in materia devono garantire l’acquisizione da parte degli allievi ITS delle competenze previste dalla normativa nazionale, comunitaria ed internazionale per le carriere marittime e devono altresì essere gestiti in regime di Qualità ISO 9001 e certificati da enti terzi all’uopo qualificati e riconosciuti a livello internazionale, si determinano ulteriori costi, così come ulteriori costi sono determinati per gli esami. La copertura di tali costi, in assenza di ulteriori finanziamenti pubblici rimane a carico delle Fondazioni ITS interessate;
- il riconoscimento delle ore di navigazione effettuate, non solo per il profilo mercantile ma anche per il profilo legato al settore yachting, per il quale attualmente si fa riferimento al Decreto recante "Direttive per il rinnovo dei certificati di competenza e di addestramento" del 01/03/2016 ed, in particolare, all’articolo 7.1 che definisce valida, ai fini del rinnovo, la navigazione svolta da personale marittimo imbarcato su navi da diporto adibite a diporto privato.

Roma, 5 maggio 2016